

Decreto Legge 16 gennaio 2002, n.3, convertito in legge con la legge 8 marzo 2002, n. 35, recante “ Disposizioni urgenti per il potenziamento degli uffici diplomatici e consolari in Argentina”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
- Visti gli articoli 152 e 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, che disciplina il contingente di personale a contratto che puo' essere assunto presso Ambasciate, Consolati ed Istituti italiani di cultura all'estero;
- Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, determinata dalla recente crisi economico-finanziaria verificatasi in Argentina, di emanare disposizioni al fine di sostenere l'improvviso aggravio di adempimenti richiesti all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires ed agli Uffici consolari italiani in Argentina da parte dei cittadini italiani ivi residenti;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2002;
- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel Mondo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1. Assunzioni temporanee

1. Per le esigenze di servizio straordinarie connesse con la situazione politica ed economica in Argentina, la Rappresentanza diplomatica in Buenos Aires e gli Uffici consolari dipendenti possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo di sei mesi, nel limite massimo complessivo di 30 unita'. Qualora continuino a sussistere esigenze straordinarie di servizio, il contratto puo' essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, ed a quello temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Art. 2. Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, nel limite massimo di euro 907.195,23 per il 2002 ed in euro 725.756,18 per il 2003, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.